

## Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

**Delibera del Direttore Generale n. 215 del 24/02/2015**

**Oggetto:** Rinnovo Convenzione tra la USLUmbria 1 e la Associazione di Volontariato  
"Pubblica Assistenza Croce Bianca di Perugia" - anno 2015

**Proponente:** UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1074 del 23/02/2015 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dr. Domenico BARZOTTI

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI

### DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giuseppe LEGATO)\*

\* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

Azienda USL Umbria n.1

Deliberazione del Direttore Generale  
N. 215 del 24/02/2015

**OGGETTO:** Rinnovo Convenzione tra la USL Umbria 1 e la Associazione di Volontariato "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Perugia" - anno 2015

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**PREMESSO** che la L. R. n. 18 del 12/11/2012 "Ordinamento del Servizio sanitario regionale" all'art. 58 comma 4 testualmente stabilisce che "Il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario è affidato a soggetti autorizzati ed accreditati .....con il seguente ordine di priorità:

a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, con la Croce Rossa Italiana, con le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 del D.Lgs. 502/1992, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale....."

**CHE** fin dall'anno 2013 questa USL si è avvalsa della collaborazione della "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Perugia" per l'effettuazione dei trasporti sanitari nell'ambito territoriale del comune di Perugia e Corciano;

**CHE** con Delibera n. 57 del 23/1/2014 e successiva Delibera integrativa n. 488 del 5/6/2014, era stato disposto rinnovare con la Associazione di volontariato "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Perugia" la convenzione per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario per un ulteriore anno (10/1/2014 – 9/1/2015);

**CHE** con note prot. n. 119076 del 18/12/2014 e n. 8289 del 28/1/2015, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della convenzione, questa USL aveva chiesto una breve proroga di 45 giorni (quindi fino al 23/2/2015) al fine di poter concludere le trattative finalizzate al rinnovo della convenzione;

**RILEVATO** che, concluse le trattative, è stato concordato con la "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Perugia" il testo della nuova convenzione, come risulta dallo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

**DATO ATTO** che le principali modifiche rispetto alla precedente convenzione sono:

- rimborso kilometrico € 0,55/Km. (anziché € 0,72/Km della precedente convenzione) per quanto riguarda i trasporti effettuati con ambulanza;
- aggiunta dei trasporti di dializzati cronici;
- rivalutazione trimestrale del prezzo del rimborso kilometrico;

**RITENUTA**, pertanto, la necessità di prendere atto di quanto sopra e, conseguentemente, di procedere al rinnovo della convenzione con la "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Perugia" a decorrere dal 23/2/2015 fino al 31/12/2015, con ratifica delle prestazioni effettuate dal 23/2/2015 alla data della stipula della convenzione;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

1. Rinnovare la convenzione per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario con la "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Perugia", secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato n. 1);
2. Dare atto che la convenzione ha validità dal 23/2/2015 fino al 31/12/2015;

Azienda USL Umbria n.1

Deliberazione del Direttore Generale  
N. 215 del 24/02/2015

3. Ratificare le prestazioni effettuate dalla “*Pubblica Assistenza Croce Bianca di Perugia*” dal 23/2/2015 alla data di stipula della convenzione;
4. Stabilire che il costo per le attività di trasporto sanitario oggetto della convenzione per un ammontare complessivo presunto su base annua di € 49.750,00 sarà previsto nel Mastro 480 – 60 – 12 del Bilancio per l’anno 2015;
5. Comunicare la presente Delibera alla Centrale Operativa Trasporti, al POU e al Distretto del Perugia;
6. Disporre che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D. L.vo n. 33 del 14 /3/2013;
7. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE**  
**Dr.ssa M. Gabriella Stortoni**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**Avv. Giulia Silvestri**

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA AZIENDA  
USLUMBRIA N. 1 E LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI PERUGIA", PER  
L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI  
PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE  
ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addi..... nella sede della USLUmbria n. 1 in Perugia, via  
Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991  
n.266 ed in tre originali.

TRA

**La USLUmbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21, P.IVA /  
C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore  
Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16 marzo  
1949, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in  
nome, per conto e nell'interesse della USLUmbria n. 1 di Perugia, di  
seguito denominata USL,**

E

**LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA  
ASSISTENZA CROCE BIANCA DI PERUGIA" con sede in Perugia  
via Cestellini n. 1 – Centro Apogeo – Ponte S. Giovanni -  
Perugia ( di seguito denominata CROCE BIANCA) cod. fiscale  
03169610544 rappresentata dal Sig. Orlando Falaschi nato a  
Bettona il 28/04/1942 che dichiara di intervenire in questo atto**

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta Croce Bianca.

### **PREMESSO CHE**

LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI PERUGIA" con sede in Perugia via XIV Settembre n. 81, costituita con atto in data 23/09/2010 rep. N. 9849, MODELLO 3, registrato a Perugia il 5/8/2011 è associazione di volontariato iscritta al registro regionale umbro delle organizzazioni del volontariato al n. 814 con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 1943 del 25/3/2011 per lo svolgimento di "attività di protezione civile e di assistenza socio – sanitaria rivolta a soggetti in condizioni di svantaggio social, ambientale o di salute, con particolare riguardo all'attività di trasporto malati e feriti".

Ai sensi dello Statuto la Croce Bianca esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza. La Croce Bianca può altresì esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità sempre senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della Usi nel rispetto

di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:

- a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
  - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della Usl. o Aziende Ospedaliere della regione;
  - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
  - d) di ricoverati dimessi da ospedali della Usl in particolari condizioni ;
  - e) per ricoveri di urgenza;
  - f) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.l. ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
  - g) dializzati cronici
  - h) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla Croce Bianca in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 23, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la Croce Bianca possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto. L'ampliamento dell'offerta della Croce Bianca in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.

- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la Croce Bianca si impegna a rispettare il Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della Croce Bianca.
- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della Croce Bianca sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della Croce Bianca dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di

destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso.

- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla Croce Bianca, redatta da parte del competente responsabile della U.s.l. e con le modalità indicate nel Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) In deroga a quanto previsto all'articolo precedente i trasporti di emergenza possono essere richiesti unicamente dalla centrale operativa del 118 presso l'azienda ospedaliera di Perugia e saranno eseguiti immediatamente, fino al "codice verde", secondo le disponibilità della Croce Bianca, con ratifica a posteriori da parte del competente responsabile della U.s.l.. Oltre il "codice verde" sarà premura della Azienda U.S.L. provvedere alla presenza del Medico tramite l'Ospedale locale.
- 9) La Croce Bianca fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Croce Bianca dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

a) ambulanza per il trasporto sanitario e pulmino equipaggiato: - 1  
autista e 1 barelliere con specifico addestramento nella attività di  
primo soccorso

b) autovetture per trasporto di sangue o altri materiali biologici: 1  
autista

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento  
dei mezzi, nonché il referente telefonico per la effettuazione dei  
servizi.

10) Per ciascun mezzo di cui all'art. 9 la Croce Bianca, sotto la propria  
esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che  
copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti  
dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale  
della Croce Bianca ed i relativi massimali assicurati.

11) La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla Croce  
Bianca ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla  
medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della  
Croce Bianca, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno  
conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla  
circolazione nonché dal personale della Croce Bianca.

12) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la Croce Bianca si  
impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la  
disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti  
attualmente in vigore, che, a tal fine, viene fornito in copia.

13) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di  
compenso può essere richiesto dalla Croce Bianca o accettato. E'

consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.

14) Per la copertura delle spese di trasporto, la U.s.l riconoscerà alla Croce Bianca la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) a titolo esclusivo di rimborso spese di:

- a) **euro 0,55/Km.** per trasporti effettuati con ambulanza
- b) **euro 0,50/km.** per trasporti effettuati con pulmini per disabili
- c) **euro 0,45/Km.** per trasporto campioni biologici.

Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza su base annua dei mezzi Croce Bianca pari a **km 70.000** per i trasporti in ambulanza e **Km 22.500** per trasporti effettuati con pulmini per disabili con una tolleranza massima del 2% in eccesso. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale percorrenza che si discosti in più dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico ridotto del 10%.

Il prezzo del rimborso chilometrico sarà soggetto a rivalutazione trimestrale.

15) La U.S.L. , inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione (alcune lezioni teorico pratiche e BLSD) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale.

- 16) Annualmente la Croce Bianca a fine anno produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione.
- 17) I pagamenti a favore della CROCE BIANCA saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Presidente, agli atti della U.S.L, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione. Il Presidente si obbliga a comunicare alla Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 ogni modifica dell'autocertificazione presentata.
- 18) La CROCE BIANCA produrrà alla Centrale Operativa Trasporti entro il 5 di ogni mese il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle fatture dovuto al superamento del limite temporale previsto per la consegna del riepilogo, verrà attribuito al vettore ritardatario. In particolare:
- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
  - Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
    - Ospedale (Dimissioni ospedaliere);
    - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);

- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute a seconda delle modalità trasporto come segue;
  - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
  - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
  - Nei trasporti autorizzati dallo SREE saranno differenziati i trasporti effettuati fra ambulanza, pulmino e biologico.
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della Croce Bianca all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.
- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenente al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

- 19) La Croce Bianca si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.
- 20) Alla Croce Bianca sono forniti, volta per volta, i nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la Croce Bianca, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:
- a. individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
  - b. verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
  - c. non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;

- d. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
  - e. rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
  - f. consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
  - g. evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;
  - h. assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- 21) Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Croce Bianca si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con la U.S.L.
- 22) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.
- 23) La presente convenzione ha effetto dal 23/2/2015 fino al 31/12/2015, con ratifica delle prestazioni effettuate dal 23/2/2015 alla data di stipula della convenzione e con possibilità di rinnovo su

richiesta della Usi ed assenso formale della Croce Bianca, per eguale periodo. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90.

- 24) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile ( art. 1678 e segg.)
- 25) Per quanto previsto all'art. 2 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:
- Ambito territoriale del Comune di **Perugia** e di **Corciano**
- Parco automezzi: - Ambulanze di tipo A n. 3
- Pulmino disabili n. 1
  - Automedica n. 1
- 26) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 27) Ai fini fiscali si dichiara che il valore iniziale su base annua stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad **euro 49.750,00** e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266
- 28) La presente convenzione consta di n. 12 facciate interamente scritte e n. 19 righe ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la USL Umbria n. 1, uno per la Croce Bianca ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la USL Umbria n. 1

Per la CROCE BIANCA

Il Direttore Generale

Il Presidente

\_\_\_\_\_

*- La CROCE BIANCA dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art. 18 per ciò che concerne i riepiloghi mensili, all'art. 20 relativamente alla designazione a responsabile del trattamento dei dati personali, all'art. 21 per quanto riguarda le incompatibilità ed all'art. 24 "Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi", in specie per ciò che attiene ai termini di pagamento ed agli eventuali interessi di mora.*

.....per la CROCE BIANCA

*- La CROCE BIANCA, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della l. 266/91, che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.*

.....per la CROCE BIANCA